

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL PROFESSIONISTA DOTT. MARIO FARINA

Visti:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina sanitaria e della definizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, con particolare attenzione all'art. 15 quinquies;
- il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale" il quale ha previsto, all'art. 7, comma 3, che, fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, i direttori generali possano prevedere specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale;
- la legge del 3.8.2007, n. 120 "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni la quale prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscano che le aziende sanitarie locali ed ospedaliere nonché le aziende universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio secondo le modalità stabilite dalla legge stessa;
- la legge dell'8.11.2012, n. 189, di conversione del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012, articolo 2, che ha disposto, tra l'altro, che le autorizzazioni allo svolgimento della libera professione intramuraria allargata cessino al 30 aprile 2013, nelle more dell'estensione della procedura informatica aziendale, su disposizione regionale;
- il Decreto del Ministero della Salute 21 febbraio 2013 "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni";
- I CC.NN.LL. in vigore;

Premesso che:

l'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero-professionale intramuraria ". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il interessato e l'Azienda Sanitaria n.1 di Sassari, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 1 di Sassari n. 611 del 29/11/2022 è stato approvato il Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;

l'Azienda autorizza, previa stipula di idonea convenzione, i dirigenti medici che hanno optato per il rapporto esclusivo, a svolgere l'attività libero professionale presso lo/gli studio/i privato/i professionale/i;

nella ASL n.1 di Sassari non risultano disponibili spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e pertanto è da concedersi lo svolgimento delle stesse attività, in via eccezionale, presso gli studi dei professionisti collegati in rete ai sensi di quanto previsto dalla lett. c) della richiamata normativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari, di seguito indicata con ASL di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Cattalochino, 9/11 - 07100 Sassari C.F. e P.IVA 02884000908 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Flavio Sensi domiciliato per la carica presso la medesima

E

Il Dott. Mario Farina nato a [REDACTED] il [REDACTED], C. F. [REDACTED], dipendente dell'ASL di Sassari con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia, in servizio presso la S.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Alghero residente a Sassari in [REDACTED]

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso lo studio professionale privato e secondo le modalità indicati nella scheda autorizzata, dal Direttore Sanitario della parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Studi ubicati: in Via Roma 142 a Sassari;

Le modalità dello svolgimento sono contenute inoltre, nel provvedimento autorizzativo n. _____ del _____

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramoenia e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- l'attività libero professionale non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N e con le finalità dell'Azienda;
- l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;
- rispetto, all'interno del proprio studio, della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile di prevenzione delle infezioni nosocomiali;
- in base all'art. 10 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione ASL n.1 di Sassari n. 611 del 29/11/2022, la Commissione paritetica di promozione e verifica, effettuerà in applicazione di quanto previsto una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'Azienda Sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento del servizio di prenotazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'ASL di Sassari, dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista, si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte in secondo le indicazioni previste dalla Regione Autonoma della Sardegna in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio, dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata dalla data della sottoscrizione e avrà validità fino al 31/12/2025, rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione. Quanto sopra nelle more della realizzazione delle disposizioni regionali e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. La convenzione può, comunque essere revocata in qualsiasi momento allorché l'Azienda abbia reperito gli idonei spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di informale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il Professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte della Azienda degli obblighi previsti dall'art.3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art.2, comma 1, lett.f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Sassari.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: ____ / ____ / 2025, Sassari

IL PROFESSIONISTA

Dott. Mario Farina

IL DIRETTORE GENERALE DELL' ASL N.1

DI SASSARI

Dott. Flavio Sensi
